

Sezione IV, decisione 19 gennaio 1893, *Pres. SPAVENTA P., Est. PERLA; Comune di Adria (Avv. BASTANZI) c. Giunta prov. amm. di Rovigo.*

Spese di ricovero — Mendici inabili al lavoro — Cura Medica — Malattie acute
(L. p. s. 30 giugno 1889, art. 81).

Fra le spese di ricovero dei mendici inabili al lavoro, che l' art. 81 della legge di pubblica sicurezza pone a carico degli enti ivi indicati, non sono comprese quelle per la cura delle malattie acute, che rendono necessario l'invio dei ricoverati all'ospedale.

La Sezione, ecc. — Attesochè la legge sulla pubblica sicurezza prescrivendo coll'art. 81 che i mendici inabili a qualsiasi lavoro siano inviati in un ricovero di mendicità, e ponendone il mantenimento a carico degli enti ivi indicati, più che un ufficio di pubblica assistenza, proprio di altre leggi, intese provvedere al bisogno di reprimere la mendicità a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, come si ha dallo stesso tenore delle cennate prescrizioni e della precisa definizione che ne dà la legge comprendendole sotto il titolo *Delle disposizioni relative alle classi pericolose della società*. Deve pertanto ritenersi che il citato art. 81 sotto l'espressione di *inabilità al lavoro* non si riferì che a quello stato di permanente inabilità derivante da vecchiaia o da vizi organici congeniti o acquisiti, o da altra infermità cronica, per cui gl'indigenti siano resi incapaci di procurarsi col proprio lavoro i mezzi di sussistenza e siano spinti all'accattonaggio, e però disponendone il ricovero non pose a carico degli enti ivi determinati che l'ordinario loro mantenimento; onde anziché provvedere anche alla cura di essi in caso di infermità acuta, non fece per questa parte che lasciare integralmente ad altre speciali disposizioni di legge il regolamento della competenza passiva delle relative spese di spedalità.

Attesoché un tale concetto trova testuale conferma nell'art. 2 del decreto legislativo 19 novembre 1889, n. 6535, che nel definire quali siano gl'inabili al lavoro agli effetti delle citate prescrizioni della legge di pubblica sicurezza, dice: « Sono considerate come inabili a qualsiasi lavoro proficuo le persone dell'uno e dell'altro sesso, le quali per infermità cronica o per insanabili difetti fisici o intellettuali non possono procacciarsi il modo di sussistenza. La legge ritiene come inabili i fanciulli che non abbiano compiuti i nove anni». Laonde le spese di cura, di cui l'altra disposizione dell'art. 11 dello stesso decreto stabilisce doversi tener conto nel bilancio presuntivo degl'istituti di ricovero agli effetti dell'eventuale rimborso, non possono intendersi che nel senso delle spese di cura delle infermità croniche, di cui nel citato art. 2, e anche di quelle leggiere indisposizioni che gl'Istituti di ricovero sono in grado di curare ne' propri stabilimenti, non certamente di quelle infermità acute Le esigono l'invio dei ricoverati nell'ospedale.

Per questi motivi, ecc.